

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **306/1985** (ECLI:IT:COST:1985:306)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **19/11/1985**

Deposito del **22/11/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11210**

Atti decisi:

N. 306

ORDINANZA 19 NOVEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 22 novembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 285 bis del 4 dicembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. BORZELLINO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12 e 14 l. 14 ottobre 1974 n. 497 (Nuove norme contro la criminalità) e 23, terzo e quarto comma l. 18 aprile 1975 n. 110

(Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 marzo 1983 dal Tribunale di Novara nel procedimento penale a carico di Delfino Giovanni, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 3 febbraio 1984 dal Tribunale di Brindisi nel procedimento penale a carico di Fioretti Cosimo ed altro, iscritta al n. 869 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità) e 23, terzo e quarto comma, l. 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nella parte in cui dispongono un trattamento penale più severo per il porto e la detenzione illegale di armi comuni da sparo rispetto a quello previsto per le più gravi ipotesi del porto e detenzione illegale di armi "clandestine";

che nel giudizio promosso dall'ordinanza del Tribunale di Brindisi è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero infondata.

Considerato che i giudizi vanno riuniti essendo le prospettazioni in termini pressoché testuali;

che identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 207 del 1982;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12 e 14 l. 14 ottobre 1974 n. 497 (Nuove norme contro la criminalità) e 23, terzo e quarto comma, l. 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dai Tribunali di Novara e di Brindisi con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.